

Condizioni generali CG

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti tra voi in veste di clienti («cliente») e noi in veste di agenzia («agenzia») (agenzia e cliente costituiscono, congiuntamente, le «parti»).

Le prestazioni erogate dall'agenzia e la relativa entità («mandato») vengono concordate con il cliente e riportate in un preventivo individuale, in un accordo o in una conferma del mandato. Le presenti CG sono parte integrante del mandato.

Le condizioni generali del cliente diventano parte integrante del contratto solo se l'agenzia le accetta espressamente per iscritto.

Qualora le CG e il mandato dovessero risultare in parte contraddittori, per le disposizioni interessate farà fede il mandato individuale. L'abrogazione di singole disposizioni delle presenti CG tramite disposizioni differenti nel mandato non influisce sulla validità delle restanti CG.

2. Perfezionamento del mandato

Un mandato diventa legalmente effettivo quando il cliente incarica l'agenzia (in genere con riferimento al preventivo) di erogare determinate prestazioni e il cliente conferma il proprio consenso (sostanzialmente per iscritto) (conferma del mandato). Se la conferma del mandato avviene a voce, in formato elettronico o tramite azione implicita da parte del cliente, in genere l'agenzia invia al cliente una conferma del mandato. Se, in via eccezionale, l'agenzia non consegna alcuna conferma, il mandato diventa effettivo se l'agenzia inizia a erogare la prestazione e il cliente non si oppone.

3. Oggetto del mandato

Le prestazioni dovute dall'agenzia vengono disciplinate in un mandato individuale, che prevede un preventivo, un accordo e/o un'offerta nonché la relativa conferma firmata dal cliente. In caso di accordi a voce, in formato elettronico o impliciti, la conferma del mandato è il mandato stesso.

Un preventivo rappresenta una stima non vincolante, secondo scienza e coscienza, per le prestazioni richieste dal cliente. Se, al momento del preventivo, le prestazioni non sono state definite a sufficienza, l'agenzia supporta il cliente in sede di concretizzazione. Le prestazioni di consulenza e assistenza in merito giustificano un rapporto funzionale e, inoltre, vanno remunerate, a seconda della mole di lavoro, in conformità con le condizioni vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni, purché, prima dell'inizio di queste prestazioni, non sia stato regolamentato diversamente. Il preventivo rimane valido per una durata di tre mesi dalla data del primo allestimento. Sono fatti salvi successivi adeguamenti di prezzo che, però, vengono comunicati al cliente in anticipo.

Con il perfezionamento del mandato, il cliente accetta le presenti condizioni generali («CG»). Le presenti CG costituiscono, come allegato, parte integrante del mandato concluso tra l'agenzia e il cliente.

4. Relazione cliente

Il mandato diventa effettivo esclusivamente tra il cliente e l'agenzia. Dal mandato stesso derivano diritti e doveri esclusivamente tra il cliente e l'agenzia. Gli obblighi dell'agenzia derivanti dal mandato sussistono solo nei confronti del cliente. Solo il cliente può appellarsi alla consulenza dell'agenzia e far valere disposizioni del mandato.

5. Terze parti

L'agenzia può coinvolgere terze parti (media, fornitori, freelance, distributori ecc.) che lavorano come subdelegate in relazione al mandato. L'agenzia può altresì incaricare una terza parte a nome del cliente.

L'agenzia deve tuttavia concordare con il cliente casi in cui intende incaricare a nome dello stesso parti terze con conseguenti ingenti costi. In genere il mandato sussiste direttamente tra il cliente e la terza parte.

Salvo diversamente concordato, le fatture dei terzi subdelegati vengono inoltrate, ai fini del trasferimento, direttamente al cliente che è tenuto a pagarle. In casi eccezionali i costi esterni vengono saldati dall'agenzia e addebitati al cliente. Su queste fatture l'agenzia applica spese di gestione del 7%.

Nella misura consentita dalla legge, si esclude la responsabilità dell'agenzia nei confronti del cliente per errori e omissioni di terze parti subdelegate.

6. Istruzioni/modifiche al mandato

Le istruzioni necessarie nell'ambito dell'esecuzione del mandato (incl. modifiche al mandato) possono essere impartite dal cliente per iscritto, elettronicamente o a voce. Se vengono conferite istruzioni a voce, il cliente è tenuto a confermarle immediatamente per iscritto.

Il cliente prende atto del fatto e accetta che le istruzioni che comportano modifiche al mandato possono causare adeguamenti a livello di prezzi e/o scadenze.

Qualora il cliente desideri limitare la cerchia di persone autorizzate a dare disposizioni solo a determinate persone, deve comunicarlo all'agenzia per iscritto. In caso contrario l'agenzia può partire dal presupposto che tutte le persone del cliente (inclusi eventuali ausiliari) siano autorizzate a impartire istruzioni.

7. Compensi

Le prestazioni dell'agenzia e le modalità di pagamento vengono definite nel mandato. In genere, con il conferimento dell'incarico, è dovuto un primo acconto del 30%. Il preventivo si basa su valori empirici. Se sono indicati valori standard o limiti di spesa, il cliente deve accettare una differenza di +/- 10%. Nei conteggi delle prestazioni si applicano le tariffe orarie definite nel mandato.

Per semplificare l'iter amministrativo, le spese sostenute nell'interesse del cliente vengono fatturate in maniera forfettaria. Il forfait per le spese ammonta al 5% del compenso netto e riguarda tutti i costi per infrastruttura informatica, telefono, fotocopie, spese postali/corrieri e viaggi sul territorio nazionale. Non sono inclusi nel forfait per le spese le spedizioni e le copie di massa, i pasti sul territorio nazionale nonché le spese di viaggio, per il vitto e l'alloggio all'estero.

Su tutte le prestazioni dell'agenzia si applica l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

Il termine di pagamento è 30 giorni al netto. In caso di ritardo nel pagamento, l'agenzia è autorizzata a chiedere interessi di mora del 5% e a calcolare spese di sollecito.

8. Uso di risultati di lavoro

Purché l'accordo non preveda deroghe e dopo il pagamento completo del compenso, l'agenzia concede al cliente il diritto, non esclusivo, non trasferibile e non cedibile in sublicenza, limitato alla Svizzera e alla durata dell'accordo, di utilizzare i risultati di lavoro realizzati dall'agenzia o da terzi nell'adempimento del mandato (campagne di comunicazione, concetti di comunicazione, mezzi pubblicitari, design, bozze e schizzi grafici, testi, immagini, foto, riprese video, analisi, applicazioni software, materiale audio, animazioni ecc., di seguito «risultati di lavoro»). Oggettivamente questo diritto d'uso è limitato alla portata definita nell'accordo ovvero all'adempimento dello scopo dell'accordo. Salvo diverse disposizioni nell'accordo, il cliente può elaborare o modificare i risultati di lavoro.

L'uso dei risultati di lavoro che vengono comunicati al (potenziale) cliente nell'ambito di presentazioni (ad es. pitch, richieste d'offerta) necessita il precedente consenso scritto da parte dell'agenzia.

La concessione di eventuali diritti di terzi sui risultati di lavoro (ad es. diritti di terzi sull'uso del materiale illustrativo utilizzato) è responsabilità del cliente. L'agenzia può addebitare al cliente indennità pagate a tal fine.

9. Utilizzo di referenze

Senza il previo consenso dell'agenzia, il cliente non è autorizzato a utilizzare o a segnalare la ragione sociale, i loghi e i marchi dell'agenzia.

D'intesa con il cliente, l'agenzia può pubblicare progetti attuali o precedenti come referenza.

Generalmente i mandati di affari pubblici vengono pubblicati dall'agenzia (pubblicazione del cliente sul sito web dell'agenzia e su altri canali) in accordo con il cliente.

10. Responsabilità e garanzia

L'agenzia è responsabile nei confronti del cliente solo per vizi di garanzia intenzionalmente taciuti. Al di fuori di tali vizi, l'agenzia risponde invece per dolo e colpa grave. La responsabilità per terzi subdelegati si basa sul punto 5 CG.

11. Clausola di concorrenza non sleale

Il cliente si astiene da qualsiasi accaparramento di persone a cui l'agenzia ha fatto ricorso per l'esecuzione del mandato. Il cliente rinuncia a usufruire dei servizi di tali persone, tranne che attraverso l'agenzia.

12. Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le operazioni e le informazioni dell'altra parte scoperte nell'ambito della collaborazione. Quest'obbligo del segreto si estende oltre

la durata del presente mandato. Non sono tuttavia contemplati in tale obbligo del segreto i risultati di lavoro che l'agenzia e/o il cliente possono utilizzare ai sensi del punto 8. Non richiedono altresì riservatezza le informazioni accessibili pubblicamente, di cui l'altra parte era già in possesso prima del perfezionamento del mandato ovvero delle relative trattative nonché le informazioni non connesse al mandato che una parte ha ricevuto legittimamente da terzi.

Un accordo di riservatezza e non divulgazione («NDA») sottoscritto prima del perfezionamento del mandato vale quale parte integrante del mandato stesso.

13. Protezione dei dati

La raccolta e il trattamento di dati personali da parte dell'agenzia è illustrata nella dichiarazione sulla protezione dei dati consultabile su <https://www.furrerhugi.ch/it-ch/etc-it/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati>

14. Dati e registrazione

L'agenzia è tenuta, su richiesta del cliente, a trasmettere al cliente tutti i risultati di lavoro realizzati nell'ambito del mandato in formati riproducibili (da concordare) qualora e nella misura in cui il cliente abbia acquisito i diritti della proprietà immateriali su tali risultati di lavoro o un rispettivo diritto d'uso sugli stessi e abbia pagato il compenso dovuto a tal fine.

Laddove l'agenzia abbia registrato a proprio nome marchi, design, nomi di dominio e account social media in esecuzione del mandato, l'agenzia stessa è tenuta, su prima richiesta, a provvedere al trasferimento della registrazione al cliente.

15. Conservazione e distruzione di documenti

L'agenzia tiene disponibili dati di progettazione (e altri dati del cliente) fino all'esecuzione di un mandato ovvero alla conclusione di un progetto. Salvo accordi diversi e fatti salvi obblighi di conservazione previsti dalla legge, l'agenzia non è obbligata a conservare e ad archiviare i dati del cliente oltre l'esecuzione del mandato ovvero la conclusione del rispettivo progetto.

Una volta scaduti gli obblighi di conservazione applicabili per legge e/o per contratto, l'agenzia può distruggere i dati (in forma analogica o digitale) del cliente (incl. la comunicazione con lo stesso). Inoltre l'agenzia non è obbligata a conservare documenti e appunti interni.

16. Durata del contratto, riduzione, annullamento e conclusione

La durata del mandato varia in base all'accordo o alla conferma del mandato. Salvo se altrimenti disposto, l'accordo può essere disdetto rispettivamente per iscritto con un termine di tre mesi.

Rimane riservato il diritto di sciogliere il contratto in qualsiasi momento per motivi importanti indipendenti dalla volontà della parte che recede.

Qualora un mandato conferito iniziato venga ridotto o annullato, l'agenzia ha diritto al 50% del compenso concordato. Se invece la prestazione è stata già erogata per intero, l'agenzia ha diritto all'intero importo pattuito. Inoltre il mandante deve pagare completamente le spese sostenute o le prestazioni anticipate di terzi.

17. Cessione

Senza previo consenso scritto dell'agenzia il cliente non è autorizzato a cedere l'accordo né pretese, diritti e doveri che ne derivano.

18. Clausola liberatoria

Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CG siano o diventino inefficaci in tutto o in parte, le rimanenti disposizioni resteranno comunque in vigore. Al posto della disposizione inefficace subentrerà una disposizione che giuridicamente si avvicini il più possibile alla finalità economica della disposizione inefficace.

19. Foro competente e diritto applicabile

L'accordo o la conferma del mandato (incl. le presenti CG) sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero e vanno interpretati in conformità con lo stesso. L'applicazione del diritto privato svizzero e internazionale nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 viene esplicitamente esclusa.

Qualsiasi controversia derivante dalle o relativa alle presenti CG o all'accordo tra l'agenzia e il cliente è soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali presso la sede dell'agenzia.

Berna, gennaio 2024